

## **STATUTO dell'“Associazione Sportiva Dilettantistica Cornaias dla Valsusa”**

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs 460/97 l'Associazione denominata “**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CORNAIAS DLA VALSUSA**” (di seguito A.S.D CDV).

### **Art. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Chianocco (10050), Frazione Colombè 34 D.

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative e rappresentanze anche altrove a seguito di deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto in seconda convocazione.

### **Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione non ha scopo politico né di lucro; essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

L'Associazione, anche mediante l'uso eventuale di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà), intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione ed alla promozione dello sport dilettantistico e in particolare della pratica del Volo da diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (VDS/VL), compresa l'attività di diffusione ed incremento della cultura e della sicurezza del volo, delle tecniche di volo nonché della diffusione dell'educazione e della didattica necessaria allo svolgimento della pratica del volo libero e all'educazione aeronautica in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa.

L'Associazione ha pertanto come obiettivi primari lo svolgimento dello sport del Volo da diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (VDS/VL) e tutte le attività ad esso correlate: la conoscenza e lo studio del volo libero, della meteorologia per il volo e la difesa dell'ambiente naturale nel quale si svolge il volo libero e pertanto:

- promuove il Volo libero (VDS/VL) attraverso attività ed eventi sia in campo nazionale sia internazionale, a tutti i livelli;
- promuove il volo, anche attraverso l'offerta di voli promozionali con il passeggero e/o promuovere il territorio mediante i voli con il passeggero, ivi comprese le possibilità di permettere e favorire esperienze di volo a persone portatrici di handicap;
- gestisce e organizza attività di volo sportivo agonistico e non agonistico, didattiche e turistiche;
- mette i propri mezzi e le proprie competenze a disposizione per operazioni di promozione e propaganda del volo;
- forma i piloti alla sicurezza del volo libero in ogni suo aspetto e svolge attività di ricerca sulla sicurezza del volo libero;
- promuove e organizza raduni ed eventi di volo, comprese competizioni, anche quali occasioni di avvicinamento al volo libero e possibile introduzione alla pratica del volo;

- promuove ed organizza corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  - organizza gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  - divulga la cultura del volo libero, con il fine di comunicare al pubblico più vasto possibile l'importanza e la valenza positiva di carattere culturale ed economico di tale attività;
  - può produrre e/o distribuire materiali e gadget di identificazione sociale;- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
  - organizza incontri fra gli Associati e i Partecipanti;
  - può condurre e gestire impianti sportivi;
  - può somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  - collabora o svolge attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici.
  - organizza squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, manifestazioni ed altre iniziative.
- In generale svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa ed organizzare attività volte al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione intende essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività Aeronautiche (AeCI, etc.), collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione dello Sport Aereo nel Paese. L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

#### **Articolo 4 - DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### **Art. 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre.

Entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e, almeno un mese prima della fine dell'esercizio il bilancio preventivo di quello successivo; il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge; eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e in ottemperanza agli scopi della stessa, salvo diverse disposizioni di legge.

#### **Art. 6 – ASSOCIATI**

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutte le persone fisiche che:

- ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo compilando il modulo predisposto;
- accettino lo Statuto Sociale, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico;
- versino la quota associativa;

La quota associativa è intrasmissibile, non ripetibile e non rivalutabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'ammissione ad Associato è altresì subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. La validità della qualità di socio già efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio dovrà sempre essere motivato.

Gli Associati sono obbligati a:

- tenere condotta conforme ai principi dell'Associazione, con particolare ma non unico riferimento ai principi di lealtà e rettitudine in ogni ambito legato all'attività sportiva;
- astenersi da qualsiasi forma di illecito, sportivo e non;
- astenersi da tutti i comportamenti che possano ledere la dignità e l'immagine dell'Associazione;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati:

- accettano le norme dello Statuto dell'Associazione;
- possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto;
- hanno responsabilità sociali e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie
- godono dell'elettorato attivo e passivo;
- eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione secondo le forme e i modi previsti in questo Statuto;
- approvano e modificano lo Statuto e Regolamenti secondo le modalità in esso previste;
- approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età possono esercitare diritto di voto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli Associati hanno diritto ad accedere alle cariche Associative purché:

- abbiano cittadinanza italiana, di uno Stato della Comunità Europea o la cui cittadinanza sia in regola con le normative vigenti;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio condanne, squalifiche o inibizioni.
- 

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

**FONDATORI:** coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo;

**ORDINARI:** coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare associati sia le persone che hanno conseguito un titolo o una licenza aeronautica sia le persone che, in ogni caso, sono interessate al conseguimento degli scopi dell'associazione e ne perseguono le finalità.

#### **Art. 7 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie, prima del termine dell'anno associativo in corso, tramite comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato dal provvedimento, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riserva altresì il diritto di adottare provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare in appello le proprie difese entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

#### **Art. 8 – ORGANI**

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea degli Associati (Ordinaria e Straordinaria)
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

#### **Art. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; quando convocate e costituite esse rappresentano l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, ad osservarle.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e avranno diritto di voto i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e maggiorenni.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o altro membro del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI**

Il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati ogni anno almeno in due occasioni: entro i due mesi successivi all'inizio dell'anno sociale e di esercizio ed entro due mesi dalla chiusura dello stesso.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo potranno, in caso di necessità, prorogare di un mese la suddetta data. La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'invio della comunicazione tramite e-mail o altro mezzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Avviso deve indicare la data, il luogo, l'ora della convocazione e l'Ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo oppure richiesta allo stesso da almeno i  $\frac{1}{4}$  degli Associati, i quali ne propongono l'Ordine del giorno. Fatte salve queste condizioni, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria può essere altresì indetta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee si pronunciano sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, approvazione dei rendiconti finanziari, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, alla nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

#### **Art. 11 – VALIDITÀ E DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE**

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione.

Le Assemblee e le decisioni in esse prese sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa e non sottoposti a procedimenti o sospensioni da parte dell'Associazione.

#### **Art. 12 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed elegge in seno a sé stessa il Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni ed insieme al Consiglio Direttivo avrà illimitata autorità su ogni questione relativa all'Ordine del giorno e saranno i soli interpreti delle norme che regolano l'Assemblea.

In assenza del Presidente, l'assemblea verrà presieduta dal Vicepresidente o altro membro del Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente i rendiconti economici e finanziari dell'anno associativo trascorso ed in corso;
- elegge ogni due anni componenti del Consiglio Direttivo ed il presidente dell'Associazione;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

#### **Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta:

- dal Presidente dell'Associazione
- dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo
- dai 3/4 degli aventi diritto a voto.

Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea degli Associati in sede Straordinaria:

- decide su tutte le questioni che il Presidente o coloro che ne hanno promosso la convocazione riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 17;
- delibera le modifiche dello Statuto ed eventuale Regolamento.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

#### **Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di cinque, eletti fra gli Associati, con diritto di voto durante le Assemblee Ordinarie.

Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle regole statutarie;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- adottare i provvedimenti disciplinari ove si dovessero presentare necessari;
- presentare agli Associati le iniziative che si vogliono intraprendere in linea con gli scopi sociali dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'assemblea convocherà entro 15 giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Vicepresidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno in Ordine al rendiconto finanziario su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri eletti subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni, l'Assemblea per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per due anni.

In caso di dimissioni, morte, interdizione o inabilitazione del Presidente, le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente dell'Associazione, il quale dovrà convocare, entro un mese dalla notizia dell'evento, l'Assemblea degli Associati per procedere alle nuove elezioni del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità atte a garantirne la massima diffusione. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente; in questi casi si dovrà procedere alla convocazione urgente dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 15 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea in uno con il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vicepresidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente o di impedimento, esso è sostituito dal Vicepresidente.

#### **Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE**

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 degli aventi diritto al voto in Assemblea, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità statutarie previste.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate, in prima convocazione, da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita e, in seconda convocazione, da almeno due terzi degli intervenuti.

#### **Art. 17 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato - ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile - dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con medesima finalità sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

#### **Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dal Presidente della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza. L'arbitrato è irrituale ed il lodo sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

#### **Art. 19 – NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di appositi regolamenti anche aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività sportive.